



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA, di cui una riservata a veicolo attrezzato per il trasporto di disabili, infermi o infortunati.

Richiamate le norme contenute in:

- a) Legge 15/01/1992 n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si applica nel territorio della Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 29 e ss.mm.ii. (L.R. 9 agosto 2002 n. 13, L.R. 28 novembre 2002 n. 22, L.R. 16 apr. 2003 n. 4, L.R. 22 dic. 2005 n. 19) d'ora in poi "Legge";
- b) Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285,
- c) articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- e) Decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n° 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- f) decreto Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- g) D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 (in Gazz. Uff., 9 gennaio, n.6) - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina per la disciplina delle attività di noleggio con conducente, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con le funzioni del Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2014;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento Comunale, nel territorio comunale, in fase di prima applicazione del citato regolamento comunale, le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura sono state determinate nel numero di 25 (VENTICINQUE), di cui UNA riservata a veicolo destinato al trasporto di disabili, infermi o infortunati.

Accertato che, allo stato attuale, risultano rilasciate 21 autorizzazioni, sicchè sono disponibili quattro autorizzazioni, di cui una riservata a veicolo destinato al trasporto di disabili, infermi o infortunati

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 cit. Reg. Com., chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale,

Ciò premesso,

RENDE NOTO

che è indetto un **CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, DI CUI UNA RISERVATA A VEICOLO DESTINATO AL TRASPORTO DI DISABILI, INFERMI O INFORTUNATI**

NORMATIVA DEL CONCORSO

Il concorso è disciplinato secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina per la disciplina delle attività di noleggio con conducente, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con le funzioni del Consiglio Comunale n. 33 del 19.12.2014, di seguito per brevità denominato **REGOLAMENTO**.

Per quanto non previsto dal citato regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e statale citata.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) Cognome e Nome;
- b) Luogo e data di nascita;
- c) Residenza
- d) di essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno
- e) Codice Fiscale
- f) il domicilio presso il quale devono essere fatte pervenire eventuali comunicazioni
- g) di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune (a tal fine si precisa non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ma è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni ncc, per l'esercizio di noleggio con conducente);
- h) di esercitare ovvero l'impegno ad esercitare in modo esclusivo l'attività di n.c.c.
- i) di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro comune;
- j) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7 del regolamento ed in particolare:

J1. non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

J2. non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

J3. non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

J4. non aver hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26/2/1958, n. 75;

J5. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

J6. non avere in corso procedura di fallimento o non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

J7. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

- k) eventuali titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente;
- l) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: patente di guida della categoria necessaria, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli, iscrizione alla CCIA nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
- m) Il possesso dei titoli che diano adito all'attribuzione del punteggio come indicato nell'allegato A al regolamento.
- n) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche (*nel caso di richiesta dell'autorizzazione riservata ai veicoli per il trasporto dei soggetti portatori di handicap, occorre precisare la sussistenza delle apposite caratteristiche per il trasporto di detti soggetti*). Il veicolo deve essere di prima immatricolazione non superiore a tre anni.
- o) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico (*da documentare comunque prima del rilascio del titolo autorizzatorio*) di una rimessa, conforme alle norme edilizie ed urbanistiche nonché alle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie e quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo, sita nel Comune di Augusta, specificando la sua ubicazione, così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92.
- p) di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
- q) di avere preso visione e di avere integrale conoscenza del regolamento e di accettarne tutto il contenuto;

La documentazione riguardante i requisiti suddetti può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; la sottoscrizione della domanda è disciplinata dall'art. 38, co. 3, cit. DPR n. 445/2000.

Possono presentare la domanda anche i cittadini di Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica (di data non anteriore a mesi sei) rilasciata da una A.S.P./A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sia stato richiesto da una società, occorre che:

- a) *i requisiti di idoneità professionale (possesso della patente, certificato di idoneità professionale ed iscrizione al ruolo dei conducenti) siano posseduti dal legale rappresentante, ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva;*
- b) *non sussistano gli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 7 nei confronti di tutti i soci (nel caso di società di persone), dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, degli amministratori (nel caso di società di capitali e per ogni altro tipo di società o di organismo) (MOD ALL. A2).*

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Qualora il rappresentante legale non possieda i requisiti di idoneità professionale, la società dovrà obbligatoriamente avvalersi dell'attività di un conducente provvisto dei requisiti.

In caso di società, le dichiarazioni anzienelcate (MOD ALL. A2) devono altresì riferirsi a tutti i soci e amministratori che siano conducenti.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:

- a) *Statuto e Atto Costitutivo;*

- b) *Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;*
- c) *iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;*
- d) *C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli.*

Dovranno essere allegati altresì:

- a) *elenco soci;*
- b) *certificazione medica rilasciata da una A.S.P./A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.*

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi che deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione dell'autorizzazione determina la non ammissione al concorso o la successiva esclusione e, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa.

Tutti i requisiti e titoli previsti nel presente bando devono essere posseduti entro la data di scadenza dello stesso. Il possesso dei suddetti titoli deve essere mantenuto anche all'atto del rilascio delle autorizzazioni.

Ogni domanda di partecipazione dà diritto a concorrere al rilascio di una sola autorizzazione.

OGNI SOGGETTO PUO' CONCORRERE PER IL RILASCIO DI UNA SOLA AUTORIZZAZIONE.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande per la partecipazione al concorso per il rilascio dell'autorizzazione devono essere indirizzate, in plico chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura, al Comune di Augusta – Settore VIII- Polizia Municipale, Corso Sicilia n. 118, 96011 Augusta (SR)

2) Le domande dovranno essere presentate dal 9 febbraio 2015 ed **entro le ore 12,00 del 10 marzo 2015** con una delle seguenti modalità:

- a mano, al Protocollo Generale del Comune di Augusta, Piazza D'Astorga n. 10, Augusta oppure al Protocollo della Polizia Municipale, in Corso Sicilia n. 118 Augusta.
- a mezzo posta raccomandata A.R., al Comune di Augusta – Settore VIII- Polizia Municipale, Corso Sicilia n. 118, 96011 Augusta(SR). In tal caso fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Tuttavia non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di giorno 15 Marzo 2015.
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollocomunediaugusta@pointpec.it. In tal caso i documenti inviati dovranno essere firmati digitalmente.

Le domande pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione.

Le domande devono essere redatte su apposito modulo reperibile:

- presso il Comando di Polizia Municipale, in Corso Sicilia n. 118 Augusta.
- sul sito internet del Comune di Augusta all'indirizzo www.comunediaugusta.it

Su detto plico dovrà essere indicato il nome del mittente e la seguente dicitura:

“ Bando di concorso per l'assegnazione di 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente”.

3) Le domande di partecipazione, **redatte in bollo**, dovranno essere compilate in ogni parte, utilizzando esclusivamente il *fac-simile* allegato (**MOD. ALL. A1** e per le dichiarazioni dei soci: **MOD ALL. A2**), sottoscritte in calce dal richiedente ed **allegando fotocopia di un documento di identità personale (tutti i lati)**. In esse devono essere dichiarati i requisiti generali di partecipazione sopra elencati. La firma apposta sulla domanda non va autenticata.

La domanda di partecipazione deve essere completa

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Comporta l'esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- *Presentazione della domanda effettuata prima dell'apertura dei termini per la presentazione o successivamente ai termini di scadenza del bando;*
- *Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;*
- *Mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento di identità valido;*
- *Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando e dal regolamento comunale.*

Non è ammessa la partecipazione al concorso del medesimo soggetto in duplice veste, per conto di società, cooperative e/o consorzi e in qualità di persona fisica. In tal caso verrà presa in considerazione solo la domanda presentata dalla persona fisica, anche se presentata successivamente a quella della persona giuridica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A cura del responsabile del procedimento amministrativo - anche nel caso in cui le istanze riconosciute regolari ed ammissibili non dovessero superare il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base al bando - sarà stilata una apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti titoli utili e valutabili, ai sensi dell'allegato "A" al regolamento:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1) | Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi | Punti n. 2 |
| | Per ogni semestre in più e fino al massimo di 8 semestri | Punti n. 2 |
| | (nel massimo punti 2+16=18) | |
| 2) | Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di almeno 6 mesi | Punti n. 2 |
| | Per ogni semestre in più e fino al massimo di 8 semestri | Punti n. 2 |
| | (nel massimo punti 2+16=18) | |
| 3) | Residenza-sede nel Comune di Augusta da almeno un anno | Punti n. 2 |
| | Per ogni anno in più | Punti n. 2 |
| | fino ad un massimo complessivo di punti 20 | |
| 4) | Anzianità di iscrizione ininterrotta al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea:
per ogni anno di iscrizione | Punti n. 1 |
| 5) | Cooperative di produzione e lavoro | Punti n. 5 |
| 6) | conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o spagnola di livello pari o superiore a Breakthrough (livello A1) secondo il sistema di valutazione dell'ALTE – Association of Language Testers in Europe oppure del Quadro Comune Europeo per le competenze linguistiche, che può essere attestata da una certificazione riconosciuta a livello internazionale, tipo:
per l'inglese: Preliminary English Test - PET (livello B1 o titolo equivalente o superiore)
per il francese: DILF - Diplôme Initial de Langue Française o titolo equivalente o superiore
per lo spagnolo: DELE Nivel A1 o titolo equivalente o superiore
per il tedesco: Goethe-Institut, Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 e Fit in Deutsch 1
per ogni attestato: | Punti n. 10 |
| 7) | conoscenza di altra lingua adeguatamente attestata | Punti n. 2 |

A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.
In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.

RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Il responsabile del Settore Polizia Municipale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, approva la graduatoria provvisoria che pubblicherà all'albo pretorio, concedendo quindici

giorni di tempo per eventuali reclami e/o osservazioni da parte degli interessati. Scaduto detto termine, nei successivi 15 giorni approva la graduatoria definitiva, sulla base della quale rilascerà le previste autorizzazioni.

Il responsabile del predetto Settore, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso di quei requisiti autocertificati che non rientrino nelle previsioni di cui all'art. 17-bis (divieto per le P.A. di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente) del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014., nonché di quelle di cui all'articolo 43 co. 1 del DPR n.445/2000.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.26.04.1992 n. 300 e al D.P.R. 09.05.1994, n. 407.

L'autorizzazione è rilasciabile ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/1992, come recepita nella Regione Siciliana. **Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., S.r.l., etc.) l'autorizzazione è sempre intestata a singola persona fisica anche quando è conferita alla società.**

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini così previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal succitato D. Lgs. n.196/2003.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando, per legittimi motivi, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente bando.

L'Amministrazione Comunale non ha alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge in materia e del Regolamento Comunale per la disciplina per la disciplina delle attività di noleggio con conducente

INFORMAZIONI

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web www.comunediaugusta.it e richiedere le necessarie informazioni presso il Comando di Polizia Municipale di Augusta, Unità Organizzativa Segreteria Comando (tel. 0931/980657 – 0931/512288)

Il funzionario responsabile del procedimento è Comm. Antonino Barbera.

Fanno parte integrante del presente bando gli allegati MOD.A1 e MOD. A2

*IL COMANDANTE
Comm. Antonino Barbera*

Nota 1: ART. 7 Reg. Com. NCC : Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dal presente regolamento.
2. Non risultano soddisfatti i requisiti di idoneità morale e costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:
 - a) *l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
 - b) *l'aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;*
 - c) *l'aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;*
 - d) *l'aver hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26/2/1958, n. 75;*
 - e) *l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);*
 - f) *avere in corso procedura di fallimento o l'essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.;*
 - g) *l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;*
 - h) *lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.*
3. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

D.P.R. 28.12.2000 n° 445

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe

- tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (1)
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (2)
 - cc) qualità di vivenza a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
- (1) Lettera così modificata dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
(2) Lettera inserita dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

D.P.R. 445/2000

Articolo 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni"

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- 7
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;

- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.